



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati

GIACINTO BISOGNI	Presidente
GUIDO MERCOLINO	Consigliere
LAURA SCALIA	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere - Rel.
ROBERTO AMATORE	Consigliere

Oggetto

Assegno di divorzio  
- revisione ex art. 9  
l. 898/1970 - criteri

Ud. 02/03/2022 CC  
Cron.  
R.G.N. 10047/2019

**ORDINANZA**

sul ricorso n. 10047/2019 R.G. proposto da:

(omissis) elettivamente domiciliato in (omissis)  
, presso lo studio dell'Avvocato (omissis) che lo rappresenta  
e difende, unitamente all'Avvocato (omissis) , giusta procura a  
margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

(omissis) elettivamente domiciliata in (omissis)  
presso lo studio dell'Avvocato (omissis) , rappresentata e  
difesa dagli Avvocati (omissis) ,  
giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso il decreto della Corte d'appello di Venezia dell'1/2/2019;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
2/3/2022 dal cons. Alberto Pazzi.



Rilevato che:

1. Il Tribunale di Padova, con decreto in data 13 luglio 2018, in parziale modifica di quanto disposto dalla sentenza n. (omissis) del medesimo Tribunale revocava l'obbligo gravante su (omissis) di corrispondere un assegno divorzile (nella misura, all'epoca, di € 1.125,87 mensili) in favore dell'ex coniuge (omissis).

2. La Corte d'appello di Venezia, a seguito del reclamo presentato dalla (omissis) reputava – fra l'altro e per quanto qui di interesse - di dover fare applicazione dei principi di recente affermati dalla sentenza n. 18287/2018 delle Sezioni Unite della Corte di legittimità, limitando, di conseguenza, il proprio scrutinio alla valutazione delle rispettive condizioni personali e capacità economiche e patrimoniali.

Rilevava, poi, la sussistenza, a prescindere dalla condotta ostruzionistica della (omissis) (la quale non aveva ottemperato all'ordine di produzione della denuncia di successione della madre e degli estratti conto relativi ai propri conti correnti bancari), di un notevole squilibrio economico fra le parti, a tutto vantaggio del (omissis).

Di conseguenza, ritenuto che la reclamante, a seguito della scomparsa della madre, avesse migliorato la propria situazione economica e patrimoniale, provvedeva al ripristino a carico del (omissis) dell'obbligo di corrispondere un assegno divorzile, seppur nella minor misura di € 800 mensili.

3. Per la cassazione di questa statuizione, pubblicata in data 1° febbraio 2019, ha proposto ricorso (omissis) prospettando quattro motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso (omissis) (omissis).

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ..



Considerato che:

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., perché la Corte d'appello ha rideterminato l'assegno divorzile in assenza di una domanda in tal senso della reclamante, la quale si era limitata a richiedere il ripristino dell'assegno nella misura già in atto.

4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., giacché la Corte distrettuale ha tralasciato di valutare gli effetti della condotta processuale tenuta dalla (omissis), che nel corso del procedimento di prime cure non aveva ottemperato all'ordine di esibizione degli estratti conto dell'ultimo triennio dei rapporti bancari di cui era titolare e della denuncia di successione alla madre, così precludendo al giudice di conoscere le sue effettive sostanze a seguito della percezione dell'eredità materna. L'impossibilità di verificare in concreto le sostanze della (omissis) doveva condurre il collegio del reclamo alla conferma della statuizione di revoca dell'assegno di divorzio.

4.3 Il terzo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 9 l. 898/1970: il collegio del reclamo, pur avendo dichiarato di voler adottare i principi di diritto enunciati dalla sentenza n. 18287/2018 della Corte di legittimità, in realtà - in tesi di parte ricorrente - li ha disapplicati, in quanto, dopo aver riconosciuto un miglioramento delle condizioni economiche della reclamante, ha ripristinato un assegno di divorzio in suo favore in ragione del mero squilibrio esistente fra le condizioni economiche delle parti, senza accertare se lo stesso fosse causalmente riconducibile a scelte di vita familiare, con il sacrificio di aspettative professionali e reddituali della



(omissis), e pur riconoscendo che quest'ultima non aveva dato alcun contributo alla formazione del patrimonio comune.

In questo modo la Corte distrettuale ha attribuito all'assegno divorzile una finalità compensativa e perequativa pur in difetto dei presupposti enunciati dall'art. 5 l. 898/1970.

4.4 Il quarto motivo di ricorso assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 5 e 9 l. 898/1970: la Corte d'appello – a dire del ricorrente – ha ravvisato l'esistenza di un notevole squilibrio economico fra le parti che non trovava giustificazione all'interno della documentazione prodotta.

In ogni caso questa supposta posizione di vantaggio non poteva costituire, di per sé, presupposto per l'attribuzione di un assegno di divorzio, perché una simile statuizione andava correlata agli indicatori previsti dall'art. 5, comma 6, l. 898/1970.

5. Occorre prendere le mosse, in base al principio della ragione più liquida, dall'esame degli ultimi due motivi di ricorso, che risultano fondati.

5.1 Questa Corte, all'indomani della pronuncia delle Sezioni Unite (n. 18287/2018) di cui lo stesso decreto impugnato ha sostenuto di voler fare applicazione, è stata interrogata sull'applicabilità dei nuovi principi concernenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile nell'ipotesi di domanda di revisione di un assegno divorzile già riconosciuto, in particolare onde verificare se sia a tal fine necessario il previo accertamento di giustificati motivi sopravvenuti o se il mutamento di natura e funzione dell'assegno divorzile, affermato da questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica, costituisca ex se giustificato motivo valutabile ai sensi dell'art. 9 l. 898/1970.



A questo proposito è stato chiarito che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene agli elementi di fatto e rappresenta il presupposto necessario che deve essere accertato dal giudice perché si possa procedere al giudizio di revisione dell'assegno ai sensi dell'art. 9 della l. 898/1970, da rendersi, poi, in applicazione dei principi giurisprudenziali attuali.

Consentire l'accesso al rimedio della revisione attribuendo alla formula dei "giustificati motivi" un significato che includa la sopravvenienza di tutti quei motivi che possano far sorgere un interesse ad agire per conseguire la modifica dell'assegno, ricomprendendo tra essi anche una diversa interpretazione delle norme applicabili avallata dal diritto vivente giurisprudenziale, è, invece, opzione esegetica non percorribile, poiché non considera che la funzione della giurisprudenza è ricognitiva dell'esistenza e del contenuto della *regula iuris*, non già creativa della stessa (si veda, in questi termini, Cass. 1119/2020).

5.2 Il mutamento delle condizioni patrimoniali delle parti previsto dall'art. 9 l. 898/1970 rappresentava, quindi, il presupposto necessario per poter procedere al giudizio di revisione.

A questo riguardo la Corte ha accertato l'esistenza di fatti sopravvenuti che avevano modificato il divario economico esistente fra le parti, dato che la (omissis), a seguito della scomparsa della madre, aveva conseguito attività che avevano migliorato la sua situazione economica e patrimoniale.

5.3 Una volta acclarata l'esistenza dei mutamenti della condizione patrimoniale delle parti, era possibile procedere al giudizio di revisione dell'assegno divorzile, al lume dei rinnovati principi giurisprudenziali, a mente dei quali il giudice, nel verificare i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile, deve



compiere una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi del richiedente e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata innanzitutto sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti.

Questa verifica, tuttavia, non è di per sé sufficiente, ma deve essere collegata causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970, onde accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del matrimonio dipenda da scelte condivise di conduzione della vita familiare in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, tenuto conto della durata del rapporto matrimoniale e delle effettive potenzialità professionali e reddituali alla conclusione della relazione matrimoniale.

5.4 Il collegio del reclamo, dopo aver accertato che l'ex moglie non aveva contribuito in maniera sostanziale alla formazione del patrimonio personale del coniuge, essendosi dedicata esclusivamente alle attività domestiche ed alla cura della famiglia, quale casalinga, ha registrato la consistenza del reddito e del patrimonio, immobiliare e mobiliare, della (omissis), ha comparato una simile situazione con quella del (omissis), ritenendola notevolmente squilibrata in favore di quest'ultimo, e, di conseguenza, ha provveduto al ripristino dell'assegno di divorzio in favore della reclamante, seppur in misura ridotta rispetto a quella in precedenza prevista.

In questo modo la Corte distrettuale ha mancato di attribuire all'assegno riconosciuto la funzione equilibratrice-perequativa che esso doveva necessariamente avere, omettendo di verificare in maniera appropriata, innanzitutto, l'inadeguatezza in sé dei mezzi a disposizione della richiedente (e concentrando, invece, la propria



attenzione su una valutazione comparativa delle capacità economiche e patrimoniali dei due ex coniugi).

Occorreva poi verificare – con riferimento all'intera vicenda coniugale, protrattasi nel caso di specie, a dire della Corte di merito, per undici anni - se una simile condizione fosse saldamente ancorata alle caratteristiche e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari.

La mancanza di quest'ultima verifica ha finito per condurre la Corte territoriale ad attribuire valore determinante (come è detto in maniera espressa a pag. 6 del provvedimento impugnato) alla sola comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, quando, al contrario, la situazione della richiedente costituiva una mera premessa fenomenica ed oggettiva che doveva essere seguita dalla verifica della riconducibilità delle cause che avevano prodotto la condizione di inadeguatezza agli indicatori delle caratteristiche dell'unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, l. 898/1970 (i quali assumono rilievo in misura direttamente proporzionale alla durata del matrimonio).

In altri termini, il giudice di merito, nel valutare l'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge che richieda l'assegno divorzile, o l'impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive, deve tener conto, utilizzando i criteri di cui all'art. 5, comma 6, l. 898/1970, sia dell'impossibilità di vivere autonomamente e dignitosamente da parte di quest'ultimo, sia della necessità di compensarlo per il particolare contributo che dimostri di avere dato alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coesistente alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione



dell'assegno, e l'entità del reddito e/o del patrimonio dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (Cass. 21234/2019).

6. L'accoglimento del terzo e del quarto motivo di ricorso comportano l'assorbimento delle ulteriori censure proposte dall'odierno ricorrente.

7. Il provvedimento impugnato andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti il primo e il secondo, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma in data 2 marzo 2022.

Il Presidente

